

STATUTO

Art. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

L'Associazione "4Lirica" con sede in Pegognaga, Via Camatte n. 136, di seguito denominata Associazione, è costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile.

Art. 2 - FINALITÀ

L'Associazione è libera, apolitica, apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro, avendo esclusivamente finalità di promozione e incentivazione della cultura in particolar modo della musica classica e dell'opera lirica.

Essa persegue le seguenti finalità:

- a) stimolare e sviluppare l'associazionismo di tutti gli appassionati dell'opera lirica attraverso la diffusione e la promozione della cultura musicale, con particolare riferimento al canto lirico in tutte le sue espressioni e manifestazioni;
- b) offrire un punto di riferimento alla diffusione delle tematiche relative allo studio del canto, alla tecnica vocale, al repertorio musicale e alla fisiologia dell'apparato fonatorio attraverso:
 - l'insegnamento e la consulenza tecnica e musicale proposti a professionisti, a studenti di canto e a tutti gli appassionati di opera lirica;
 - la pubblicazione di articoli, di scritti originali, di interviste, di testi, di libri, di riviste, di siti web in materia;
 - la promozione di manifestazioni, concerti, spettacoli, stagioni e produzioni liriche, audizioni, corsi, masterclass, seminari, stage, etc.. realizzati da teatri, scuole di musica, conservatori, associazioni musicali e non, insegnanti, artisti, cantanti, enti pubblici e privati e in generale tutte le figure legate al mondo della musica favorendo in particolare l'attività dei soci e valorizzandone la professionalità artistica e l'immagine;
 - la partecipazione a spettacoli, concerti, stagioni e produzioni liriche, audizioni, masterclass, seminari, stage, concorsi, etc... stipulando accordi che prevedano condizioni agevolate per i soci con gli enti che li organizzano quali teatri, scuole di musica, conservatori, associazioni musicali e non, insegnanti, artisti, cantanti, enti pubblici e privati etc;
 - la promozione e/o l'organizzazione, anche per conto terzi, di opere liriche, concerti, spettacoli e manifestazioni musicali, culturali, ricreative, cinematografiche, rassegne, festival, corsi, concorsi, stage, masterclass, audizioni, premi, saggi, e ogni altra forma di diffusione della cultura musicale;
- c) curare la gestione di siti web, la redazione, la pubblicazione e la diffusione di trattati, libere pubblicazioni, periodici, riviste, giornali, bollettini, notiziari, testi musicali, opere, libri, materiale audiovisivo, informatico e fonografico per la diffusione e divulgazione delle attività dell'Associazione;
- d) servirsi del lavoro, anche retribuito, di persone esterne all'Associazione (in particolare artisti, medici, esperti o altro personale specializzato) per il raggiungimento delle sue finalità;
- e) instaurare rapporti collaborativi e coadiuvanti con enti, pubblici e privati, aventi analoghe finalità;
- f) promuovere, diffondere e curare l'immagine e le attività artistiche degli associati e di coloro che desiderano avvalersi dei servizi e degli strumenti messi a disposizione dall'Associazione;
- g) esercitare, in via marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso l'Associazione dovrà osservare le norme amministrative e fiscali vigenti.

L'Associazione potrà richiedere ed accettare contributi, finanziamenti e prestiti, aprire conti correnti bancari e postali con firma di trattenza del solo presidente o di un eventuale procuratore da questi designato.

Art. 3 - DURATA

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 4 - SOCI

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e/o giuridiche la cui domanda di iscrizione sia stata accettata dal Consiglio Direttivo che, per la loro attività di lavoro, studio, svago o interesse culturale, siano interessate all'attività dell'Associazione medesima, ne condividano finalità sociali, accettino e si impegnino a rispettare le disposizioni statutarie e regolamentari.

I Fondatori dell'Associazione sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione sottoscrivendone l'atto costitutivo.

Le persone giuridiche fanno parte dell'Associazione tramite il loro legale rappresentante o un delegato che non risulti socio dell'Associazione a titolo individuale.

Non è ammessa la costituzione del vincolo associativo a tempo determinato.

Non è ammessa la trasferibilità delle quote né la possibilità di procedere alla rivalutazione del loro valore.

Art. 5 - AMMISSIONE DEI SOCI

L'ammissione di un nuovo socio è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta scritta dell'interessato e secondo i criteri fissati nel Regolamento Interno dell'Associazione. Per ottenere la qualifica di socio ogni aspirante deve presentare domanda firmata su apposito modulo consegnandola direttamente oppure inviandola a mezzo posta, fax o e-mail al Consiglio Direttivo dell'Associazione unitamente alla ricevuta di versamento della corrispondente quota associativa.

La richiesta scritta dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell'ammissibilità da parte del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla data di ricevimento si esprimerà in merito alla domanda di ammissione.

La qualità di socio si perde per esclusione per gravi motivi, per recesso, per decesso del socio ovvero per mancato versamento della quota associativa dopo che il Consiglio Direttivo ne abbia ripetutamente sollecitato il pagamento.

L'esclusione a seguito di gravi motivi è deliberata dal Consiglio Direttivo e, in caso di appello, dall'Assemblea che decide in via definitiva; in casi particolarmente gravi e motivati, il Consiglio Direttivo potrà negare il rinnovo della tessera sociale.

Il recesso è consentito a qualsiasi socio ed in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da mandare al Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata. Il recesso del socio non comporta alcun onere per l'Associazione in quanto il socio uscente non ha alcun diritto di liquidazione della propria quota sociale o dei versamenti a qualsiasi titolo effettuati.

In tutti i casi di interruzione del rapporto associativo la quota associativa non può essere restituita né può essere trasmessa e il socio perde automaticamente ed immediatamente tutti i diritti, doveri, qualifiche e cariche.

Art. 6 - DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci, a seconda della categoria di appartenenza, possono aver diritto:

- 1) a partecipare a tutte le attività sociali;
- 2) a ricevere le pubblicazioni edite dall'Associazione;
- 3) all'elettorato attivo e passivo alle cariche sociali.

Ciascun socio è tenuto a versare annualmente una quota associativa nella misura fissata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 7 - PATRIMONIO SOCIALE E MEZZI FINANZIARI

L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:

- a) dalle quote associative versate annualmente dagli associati;
- b) da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, società, enti pubblici e privati nazionali e internazionali;
- c) introiti di manifestazioni e attività culturali/didattiche promosse e/o organizzate dall'Associazione;
- d) introiti di natura commerciale per servizi promo-pubblicitari.

I versamenti effettuati a qualunque titolo dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati.

Art. 8 - ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 9 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie ed hanno diritto a parteciparvi tutti i soci purchè siano in regola con il pagamento della quota associativa.

Sono di competenza dell'assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del conto consuntivo, la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
- b) la nomina del Presidente e dei componenti il Consiglio direttivo;
- c) la decisione in merito al termine di pagamento della quota associativa;
- d) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo.

E' validamente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli aventi diritto, in seconda convocazione, almeno un'ora dopo, qualunque sia il numero dei presenti.

Le Delibere vengono prese a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui sono richieste maggioranze qualificate.

Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:

- a) le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione;
- b) lo scioglimento dell'Associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.

Per la validità dell'Assemblea straordinaria valgono gli stessi criteri adottati per l'Assemblea ordinaria.

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente e per la destinazione degli avanzi di gestione o per deliberare in ordine alla copertura di eventuali disavanzi.

L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso da inviare ai soci via posta, via e-mail o fax.

L'avviso di convocazione dovrà indicare il luogo, la data, l'ora in cui si terrà l'assemblea con il relativo ordine del giorno.

Art. 10 - SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età presente nel Consiglio direttivo.

Il Presidente dell'Assemblea nomina, fra i soci, un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.

Dell'Assemblea viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali delle assemblee che viene firmato dal Presidente e dal Segretario. Ciascun socio ha diritto di prendere visione dei verbali delle Assemblee.

Ogni socio avente diritto di voto può detenere fino a un massimo di due deleghe.

Art. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo, composto da un minimo di tre membri.

Nella sua prima adunanza il Consiglio direttivo nomina al suo interno il Vice presidente, il tesoriere e il segretario.

Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il tesoriere cura l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant'altro il consiglio direttivo ritenga volergli delegare.

Il segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e quant'altro il consiglio direttivo ritenga volergli delegare.

Il Presidente, il Vice presidente e gli altri membri del Consiglio direttivo durano in carica per 8 (otto) anni e sono rieleggibili.

Se un consigliere si dimette o viene a mancare, al suo posto è nominato il primo dei non eletti che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio direttivo.

Art. 12 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo viene convocato dal Presidente almeno due volte all'anno o dietro richiesta motivata di almeno 2 consiglieri.

La convocazione è fatta con avviso da inviare ai membri del Consiglio direttivo e ai Revisori dei conti almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire a mezzo telegramma, fax o e-mail almeno 2 giorni prima.

Per ogni seduta del Consiglio direttivo viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali del Consiglio direttivo che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 13 - ATTRIBUZIONI AL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio direttivo spetta:

- a) la gestione dell'Associazione;
- b) il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi;
- c) la delibera sull'ammissione dei soci;

- d) la convocazione l'assemblea;
- e) la determinazione del valore delle quote associative per portarlo in approvazione all'assemblea;
- f) la predisposizione dello schema di bilancio preventivo e del programma dell'attività sociale per portarli in approvazione all'assemblea;
- g) la predisposizione dello schema del conto consuntivo e della relazione di accompagnamento per portarli in approvazione all'assemblea;
- h) la delibera su ogni questione di rilevante interesse per l'Associazione.

Art. 14 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente dell'Associazione eletto dall'Assemblea è il Presidente del Consiglio direttivo.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio e ha la firma sociale, convoca il Consiglio direttivo, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, nei casi di estrema urgenza esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima adunanza consigliare. Il Presidente può inoltre intestare a suo nome licenze ed autorizzazioni occorrenti all'attività dell'Associazione.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 15 – STRUMENTI INFORMATICI E TELEMATICI

Per meglio coordinare l'attività del Consiglio direttivo e per sviluppare un rapporto più stretto con gli associati, il Consiglio direttivo provvederà ad usare o creare appositi strumenti e canali informatici e telematici come ad esempio:

- uno o più siti web gestiti dall'Associazione
- una o più mailing list
- una o più news letter

Art. 16 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'operato del Consiglio direttivo, sulla gestione economico-finanziaria dell'Associazione e controlla la contabilità e i bilanci annuali.

Esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

Il Presidente e i membri del collegio sono nominati dall'Assemblea ordinaria, durano in carica 8 (otto) anni e sono rieleggibili.

Possono essere nominati revisori anche i non soci.

Art. 17 – PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio sociale è costituito dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote sociali;
- da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti;
- da ogni altra entrata che concorrerà ad incrementare l'attivo sociale, compresi gli avanzi annuali di gestione;
- dai corrispettivi dei servizi prestati.

Art. 18 - ESERCIZIO SOCIALE

L'Esercizio Sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei soci per l'approvazione il conto consuntivo entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

È vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 19 - REVISIONE DELLO STATUTO E SCIoglimento

Per la revisione o modifica del presente Statuto, per lo scioglimento dell'Associazione e per la nomina dei liquidatori, decide l'Assemblea dei soci in seduta straordinaria.

La destinazione dell'eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dismesso, dovranno essere destinati ad altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe, oppure a fini di generale o pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, e a quelle delle altre leggi vigenti in materia.